

TI_GERICHTE 15.1997.14 vom 6. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.14

FR: TI_GERICHTE 15.1997.14 du 6 février 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1997.14 del 6 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il precettato ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p. 301-303, n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal 1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in consonanza con il mutato art. 17 LEF).

E. 2

Per l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone, all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui l'avente diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 26 LPR. La norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op. cit., p. 303, n. 6.1.2).

E. 3

Nel caso di specie, il precettato si era riferito nella pregressa procedura di reclamo (ora: ricorso) al certificato medico del 12 giugno 1996. Ricevuta la sentenza 1° ottobre 1996, intimata l'

E. 8

ottobre 1996, _____ si è sottoposto il 28 ottobre 1996 e il 6 novembre 1996 "ad accertamenti radiografici" e ad "approfondita visita" del dott. _____ il 6 novembre 1996 (cfr. nuovo doc. prodotto). Al punto 2 a p.2 della domanda di revisione emerge che il patrocinatore dell'escusso, interpellato dal suo mandante, "ha richiesto in data

E. 12

dicembre 1996 al dott. _____ (...) di voler confermare lo stato di salute del signor _____ ". Il certificato medico 3 gennaio 1997 è poi stato prodotto con l'istanza 24 gennaio 1997 : ne consegue l'irrimediabile tardività della domanda di revisione, atteso che il preteso mutato stato di salute già doveva essere sufficientemente noto all'escusso al più

tardi nel mese di novembre 1996. 4. L'irricevibilità della domanda di revisione rende caduca la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. 5. Trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile. 6. Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR). Richiamati gli art. 26 ss. LPR, PRONUNCIA 1. La domanda di revisione 24 gennaio 1997 _____ è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.